

Le prestazioni INAIL



LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO QUANDO SI VERIFICA UN EVENTO INDENNIZZABILE L'INAIL EROGA DUE TIPI DI PRESTAZIONI:

ECONOMICHE hanno lo scopo di **indennizzare** il lavoratore del mancato guadagno per il periodo di assenza dal lavoro e di risarcirlo dei danni permanenti conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale

SANITARIE hanno lo scopo di facilitare il recupero della capacità lavorativa e di alleviare le conseguenze delle lesioni subite a seguito dell'infortunio o malattia professionale



Caratteristiche

I criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni INAIL sono i seguenti

Automaticità – anche in caso di mancato pagamento del premio da parte del Datore di Lavoro le prestazioni vengono riconosciute.

Irrinunciabilità, Incedibilità, Insequestrabilità, Impignorabilità del credito (se non in casi eccezionali: crediti di natura alimentare, spese di giudizio in controversie dipendenti dall'esecuzione del D.P.R.1124/65)

Nullità di ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura.

Le prestazioni non competono in caso di **simulazione** di infortunio o di doloso aggravamento delle conseguenze



LE PRESTAZIONI

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI ECONOMICHE:

- indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta
nelle Scuole Paritarie a tutte le figure assicurate con la sola esclusione degli alunni
nelle Scuole Pubbliche non prevista («Gestione conto Stato»)
- rendita diretta di cui al T.U. 1124/65 (per eventi antecedenti il 25.07.2000)
- indennizzo danno biologico di cui al D.Lgs. 38/2000 (per eventi successivi al 25.07.2000)
- rendita ai superstiti
- speciale assegno continuativo mensile ai superstiti
- assegno una tantum (assegno funerario)



INDENNITA' DI TEMPORANEA non prevista per i dipendenti Amministrazioni Statali e per gli alunni

L'indennità di temporanea è dovuta ai sensi dell'art. 68 T.U. agli assicurati che a causa di infortunio sul lavoro o a causa di malattia professionale si trovino in uno stato di inabilità assoluta che impedisce loro, temporaneamente, di attendere alla propria attività lavorativa.

Ha funzione indennitaria della conseguente perdita di guadagno.

Dalla natura di indennità sostitutiva della retribuzione deriva che l'indennità di temporanea è:

- Alternativa all'indennità di malattia erogata dall'Inps;
- Non compete in assenza di un «mancato guadagno» da risarcire (es. studenti non lavoratori Circolare Inail 22/1978);
- E' soggetta a tassazione Irpef.

L'indennità di temporanea spetta dal 4° giorno successivo al verificarsi dell'evento protetto.



RENDITA DIRETTA PER INABILITA' PERMANENTE PER EVENTI ANTECEDENTI AL 25.07.2000

E' una prestazione economica con funzione indennitaria della perdita della capacità lavorativa e non è soggetta a tassazione Irpef, in quanto non è considerata «reddito» ai fini tributari.

Presupposto per la concessione della rendita è che dall'evento professionale siano derivate conseguenze di carattere permanente che comportino una inabilità dall'11%.

La rendita decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta.




LA REVISIONE DELLE RENDITE

La revisione periodica della misura della rendita ha lo scopo di garantire la costante corrispondenza tra indennizzo e grado di inabilità, in quanto il danno di origine professionale può evolvere nel tempo in senso peggiorativo o migliorativo.

La revisione può essere attiva, se disposta dall'Inail, o passiva, se richiesta dall'assicurato.

Termini:

La revisione può essere disposta o richiesta solo alle scadenze temporali appositamente previste ed entro un periodo massimo di 10 anni per gli infortuni e 15 anni per le Malattie Professionali, calcolati dalla data di decorrenza della rendita.



DANNO BIOLOGICO – INDENNIZZO PER LA MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA EVENTI SUCCESSIVI AL 25.07.2000 – art. 13 D.LGS. 38/2000

La norma ha definito il Danno Biologico come «la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona» ed ha stabilito che la menomazione conseguente a quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita.

La nuova normativa prevede:

- Un indennizzo di base che ristora il Danno Biologico determinato in maniera areddituale in quanto lo stesso evento lesivo produce eguale pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani;
- Un'ulteriore quota di indennizzo in aggiunta a quello di base al superamento di una soglia di gravità della menomazione che ristora le conseguenze dell'evento lesivo in termini patrimoniali.



CARATTERISTICHE DANNO BIOLOGICO

Indennizzo in base al grado di menomazione accertato

- grado di menomazione inferiore al 6%: nessun indennizzo
- grado dal 6 al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale
- grado dal 16 al 100% : indennizzo del danno biologico in rendita



RENDITA AI SUPERSTITI

Se l'evento professionale ha per conseguenza la morte, sia immediata sia a distanza di tempo, ai superstiti spetta la «rendita ai superstiti».

Superstiti aventi diritto:

- Coniuge
- figli legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi

In mancanza di coniuge e figli spetta a:

- genitori naturali o adottivi
- fratelli e sorelle



ASSEGNO FUNERARIO

Ai superstiti, oltre alla rendita, viene corrisposto un assegno «una tantum» quale contributo per le spese sostenute in occasione della morte



SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE AI SUPERSTITI L. 248/76

Compete ai superstiti, ex art. 85 T.U., di titolari di rendita deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.

- con grado di inabilità permanente **non inferiore al 65%**, per gli infortuni sul lavoro nonché malattie professionali denunciate fino al 31.12.2006.
- con grado di inabilità **non inferiore al 48%** per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007, **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)**.

Hanno diritto alla prestazione: Coniuge e figli a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale



LE PRESTAZIONI

LE PRESTAZIONI SANITARIE

- Certificazioni medico legali di infortunio
- Cure ambulatoriali (ove presenti)
- Cure idrofangotermali e soggiorni climatici
- Fornitura di protesi e dispositivi tecnici
- Prestazioni riabilitative in alcune strutture




AZIONI DI RIVALSA

- L'ordinamento della gestione per conto dello Stato consente di raffigurare il rapporto tra le Amministrazioni Statali e l'Inail come un rapporto di mandato in forza del quale l'Istituto provvede per conto di dette Amministrazioni alla liquidazione degli infortuni occorsi ai loro dipendenti.
- Ne deriva che, nei casi di infortuni imputabili a fatti di terzi, l'Inail (mandatario) non può attivare direttamente l'azione di rivalsa, né può istituire un'azione diretta al risarcimento, la quale compete esclusivamente all'Amministrazione Statale interessata (mandante).
- L'Inail, come mandatario, è tenuto a fornire alle Amministrazioni Statali le notizie ed i documenti necessari (spese sostenute e/o danno biologico e/o valore capitale della rendita costituita) per l'esperimento di detta azione e compiere tutti gli atti idonei per cautelare, nell'interesse delle Amministrazioni medesime, l'eventuale esercizio di tale azione (diffida).
- Per gli Istituti Scolastici non Statali le azioni di rivalsa sono a cura dell'Inail.




AZIONI DI RIVALSA

INAIL



Invia la diffida al danneggiato e ai terzi responsabili per conto dell'Amministrazione scolastica



Notifica all'Amministrazione scolastica eventuali spese sostenute ed invia documentazione relativa all'esercizio dell'azione di rivalsa



LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO

AL VERIFICARSI DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE:

IL LAVORATORE DEVE DENUNCIARE AL DATORE DI LAVORO LA MALATTIA DI POSSIBILE ORIGINE PROFESSIONALE ENTRO 15 GG. DALLA DATA DI MANIFESTAZIONE DELLA STESSA. SE NON LO FA PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO INAIL PER IL TEMPO ANTECEDENTE ALLA COMUNICAZIONE

IL DATORE DI LAVORO DEVE DENUNCIARE ALL'INAIL LE MALATTIE DI POSSIBILE ORIGINE PROFESSIONALE ENTRO 5 GG. DALLA DATA IN CUI IL LAVORATORE HA FATTO DENUNCIA AL DATORE DI LAVORO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA



LA DENUNCIA DI INFORTUNIO OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO

AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO:

IL LAVORATORE DEVE DARE SUBITO NOTIZIA AL PROPRIO DATORE DI LAVORO DI QUALSIASI INCIDENTE, ANCHE LIEVE, OCCORSOGLI, SE NON LO FA PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER I GIORNI ANTECEDENTI (ART. 52 T.U. 1124/65)

IL DATORE DI LAVORO DEVE DENUNCIARE ALL'INAIL TUTTI GLI INFORTUNI CON PROGNOSE SUPERIORE AI TRE GIORNI, ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEL CERTIFICATO MEDICO, **INDIPENDENTEMENTE DA OGNI SUA VALUTAZIONE (ART. 53 T.U. 1124/65-Nota DC Prestazioni Economiche n. 5312 del 14/07/2014)**



LA DENUNCIA DI INFORTUNIO MODALITÀ OPERATIVE

- LA DENUNCIA DI INFORTUNIO DEVE ESSERE **PRESENTATA ENTRO 48 ORE** DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO **SOLAMENTE** SE LA PROGNOSE NELLO STESSO CONTENUTA **SUPERA IL TERZO GIORNO** SUCCESSIVO ALL'INFORTUNIO
- **SE LA PROGNOSE** CONTENUTA NEL CERTIFICATO MEDICO **NON SUPERA IL TERZO GIORNO** SUCCESSIVO ALL'INFORTUNIO NON DEVE ESSERE PRESENTATA LA DENUNCIA ALL'INAIL PERCHÉ LA PROGNOSE NON SUPERA IL PERIODO MINIMO INDENNIZZABILE (C.D. FRANCHIGIA)

ES.: SE L' INFORTUNIO AVVIENE IL 10 MARZO LA DENUNCIA ALL'INAIL È **OBBLIGATORIA SOLO SE LA PROGNOSE RAGGIUNGE O SUPERA IL GIORNO 14 MARZO**, ALTRIMENTI NON VA PRESENTATA.



LA DENUNCIA DI INFORTUNIO ULTERIORI MODALITÀ OPERATIVE

- QUANDO L'INFORTUNIO HA PRODOTTO LA MORTE O VI SIA PERICOLO DI MORTE, L'EVENTO DEVE ESSERE COMUNICATO ALL'INAIL ENTRO 24 ORE
- UNA COPIA DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO DEVE ESSERE **INVIATA ANCHE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA** DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO L'INFORTUNIO (ART. 54 T.U. 1124/65)
- SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVVEDE ALLA DENUNCIA, **IL LAVORATORE PUÒ PROVVEDERE DIRETTAMENTE**
- **LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO COMPORTA L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (A PARTIRE DA € 1.290,00)**



MODALITA' DI INVIO DELLA DENUNCIA

LE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI FRA UTENTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D.LGS 82/2005; D.L. 82/2005–ART. 38, COMMA 5 CONVERTITO CON L. 122/2010 E DPCM 22 LUGLIO 2011) PREVEDONO L'INVIO **OBBLIGATORIO DELLE COMUNICAZIONI** DIRETTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE **PER VIA TELEMATICA**.
PERTANTO ANCHE LE DENUNCE DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE DEVONO ESSERE INViate CON TALE MODALITA'

ALTRI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

REGISTRO INFORTUNI

- Il D.P.R. 547/55 ha istituito il Registro degli Infortuni nel quale i Datori di Lavoro devono annotare cronologicamente tutti gli infortuni che comportino almeno 1 giorno di assenza dal lavoro oltre a quello dell'evento
- Il D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ha stabilito che questi infortuni vadano comunicati all'Inail con modalità che saranno stabilite con decreto Interministeriale
- L'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 151/2015 prevede che «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 23.12.15), e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni »



D. Lgs. *151/2015* entrato in vigore 24.9.15

Tra le novità introdotte dal Decreto in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

- l'abolizione, a partire dal **90° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto**, ovvero **dal 23 dicembre 2015** dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, in previsione dell'adozione di un decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
- la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata esclusivamente per via telematica; con conseguente esonero del datore di lavoro, che dovrà indicare in denuncia i riferimenti del certificato (tale modifica ha efficacia dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto);
- la trasmissione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di **infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni** si intende assolto **con l'invio all'Istituto assicuratore della denuncia di infortunio ai sensi dell'art. 53 T.U. con modalità telematica**, con conseguente esonero del datore di lavoro (Tale modifica ha efficacia dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto)